ACCESSO CIVICO
ex art. 5, d.to l.vo 14.03.2013 n. 33

L'art. 5 del **decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33** ("Decreto Trasparenza"), prevede:
1. L'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.
2. La richiesta di accesso civico non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente non deve essere motivata, è gratuita e va presentata al responsabile della trasparenza dell'amministrazione obbligata alla pubblicazione di cui al comma 1, che si pronuncia sulla stessa.
3. L'amministrazione, entro trenta giorni, procede alla pubblicazione nel sito del documento, dell'informazione o del dato richiesto e lo trasmette contestualmente al richiedente, ovvero comunica al medesimo l'avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale a quanto richiesto. Se il documento, l'informazione o il dato richiesti risultano già pubblicati nel rispetto della normativa vigente, l'amministrazione indica al richiedente il relativo collegamento ipertestuale.
4. Nei casi di ritardo o mancata risposta il richiedente può ricorrere al titolare del potere sostitutivo di cui all'articolo 2, comma 9-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, che, verificata la sussistenza dell'obbligo di pubblicazione, nei termini di cui al comma 9-ter del medesimo articolo, provvede ai sensi del comma 3.
5. La tutela del diritto di accesso civico è disciplinata dalle disposizioni di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, così come modificato dal presente decreto.
6. La richiesta di accesso civico comporta, da parte del Responsabile della trasparenza, l'obbligo di segnalazione di cui all'articolo 43, comma 5.

Che cos'è l'accesso civico?
Il legislatore introduce la nozione di "accesso civico", con la quale si definisce il diritto offerto a chiunque di chiedere ed ottenere le informazioni che dovrebbero essere pubblicate sul sito internet. Questa forma di tutela è assai rafforzata da parte del decreto: è gratuita, non è soggetta a limitazioni di tipo soggettivo, non deve essere motivata e va avanzata al responsabile della trasparenza. Essa deve essere soddisfatta entro 30 giorni, anche tramite la pubblicazione sul sito internet; in caso di mancata risposta positiva può essere attivato l'intervento sostitutivo ed occorre segnalare l'accaduto all'ufficio per i procedimenti disciplinari.
L'accesso civico si differenzia notevolmente dal diritto di accesso finora configurato dalla **legge 241 del 1990**. Se ne differenzia per l'oggetto: l'accesso civico si può esercitare solo nei confronti degli atti la cui pubblicazione sia obbligatoria: obbligatorietà che viene richiamata, per ampi settori, dallo stesso decreto n.33 nella seconda parte. Se ne differenzia per la modalità: mentre **il diritto di accesso "ordinario"** è sottoposto alla necessità di presentare una domanda motivata che si basi su un interesse qualificato, e al pagamento dei diritti di ricerca e riproduzione (eventuale), il diritto di accesso civico non è sottoposto a limitazione alcuna, ed è completamente gratuito.
Come presentare l'istanza: utilizzare l'apposito modulo e inviarlo

- in allegato, via mail, all'indirizzo "protocollo@pec.comune.offida.ap.it (indicando nell'**oggetto**: "Istanza di accesso civico"), allegando scansione di un documento d'identità valido;
- di persona, presentando al protocollo dell'ente il modello cartaceo, allegando fotocopia di un documento d'identità valido
- via fax al numero 0736889648

Allegati:
1. Istanza di accesso civico
2. Nominativo responsabile accesso civico

COMUNE DI OFFIDA

(Provincia di Ascoli Piceno)

Al Responsabile della trasparenza
Dr. Grelli Pierluigi
Corso S.Aureo, 66
63073 OFFIDA - AP -

ISTANZA DI ACCESSO CIVICO
ex art. 5, D.to L.vo 14.03.2013 n.33

Il/La sottoscritto/a COGNOME _____ NOME _____

nato in _____ il _____ e residente in _____

in via _____ n. tel. _____

in qualità di _____
(indicare la qualifica nel caso si agisca per conto di una persona fisica)

C H I E D E

in adempimento alle disposizioni previste dall'art. 5, commi 1,2,3 e 6 del D.to L.vo 14.03.2013 n. 33,la pubblicazione della seguente documentazione/informazione/dato:

_____
_____
_____
_____

e la contestuale trasmissione per via telematica al/alla sottoscritto/a di quanto richiesto, ovvero la comunicazione al/alla medesimo/a dell'avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale a quanto forma oggetto dell'istanza, entro 30 giorni dalla data di presentazione o ricevimento della richiesta da parte del Comune.

L'indirizzo di posta elettronica per le comunicazioni è: _____

Luogo e data _____

FIRMA

_____

Si allega copia cartacea o scansione digitale di identità

ACCESSO CIVICO
ex art. 5, d.to l.vo 14.03.2013 n. 33

DATI DEL RESPONSABILE

INTESTAZIONE:	COMUNE DI OFFIDA CORSO SERPENTE AUREO, 66 63073 OFFIDA - AP-
CODICE FISCALE	00136120441
PARTITA IVA	00136120441
RESPONSABILE TRASPARENZA	DR. GRELLI PIERLUIGI recapito: Corso S. Aureo, 66 - 63073 OFFIDA 0736 888702 - FAX 0736889648 segreteria@comune.offida.ap.it
TITOLARE POTERE SOSTITUTIVO	SEGRETARIO COMUNALE